

Nota informativa 16/2020 del 05/05/2020

Decreto Cura Italia: conversione in legge

Con la conversione in legge del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") ad opera della L. 24.4.2020 n. 27 (pubblicata nella G.U. 29.4.2020), sono state rese definitive - con qualche modifica - le misure, economiche e fiscali volte al sostegno di lavoratori e imprese, a fronte della crisi innescata dall'epidemia di COVID-19.

Di seguito verrà proposto un riepilogo delle misure fiscali adottate e messe a punto nella Legge di conversione n. 27/2020.

Sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi

E' stata convalidata la sospensione dei versamenti relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

- **Versamenti in scadenza a marzo 2020:** i versamenti saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 31.5.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020
- **Versamenti in scadenza ad aprile 2020:** i versamenti di IVA saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30.6.2020; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. **Se il contribuente rientra nel tra i soggetti elencati dall'art. 61 co. 2 del DL 18/2020** i versamenti relativi alle ritenute, contributi e premi assicurativi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio. **Se, diversamente, il contribuente è un esercente attività di impresa, arte o professione, oppure è un ente non commerciale che svolge attività istituzionale non in regime di impresa,** i versamenti saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30.6.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno.
- **Versamenti in scadenza a maggio 2020:** i versamenti saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno.

Effettuazione delle ritenute d'acconto

Viene confermata la disposizione contenuta nel Decreto Cura Italia: i compensi percepiti dal 17.03.2020 al 31.05.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000,00, possono non essere soggetti a ritenuta di acconto, a fronte di presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare di tale disposizione coloro che nel mese precedente hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.7.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Sospensione degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti

Gli adempimenti che beneficiano della sospensione saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

E' stato convalidato il differimento dei seguenti adempimenti:

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

Sospensione dei termini per il pagamento di atti impositivi (avvisi di accertamento, di addebito INPS, cartella di pagamento)

La Legge di conversione ha recepito la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da determinati atti impositivi. I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020.

Non vengono però sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, già prese in carico dall'Agente di riscossione.

Si ricorda, altresì, il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020, analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

Non fruiscono di alcuna sospensione:

- avvisi bonari
- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

La legge di conversione ha confermato la possibilità di beneficiare di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute a tale fine e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Credito di imposta per affitti di botteghe e negozi

Il legislatore ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ossia botteghe e negozi.

Il credito di imposta non si applica tuttavia alle attività individuate come essenziali e, in quanto tali, escluse dal novero delle attività.

Il credito di imposta può essere fruito dal soggetto beneficiario in modo "automatico" e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, né rileva ai fini dei pro rata di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento delle misure non menzionate (tre le quali, la sospensione dei "mutui prima casa" per i quali è stato innalzato il tetto a € 400.000).

Francesca Masotti